



DELIBERAZIONE

n. 1582

del 16-9-2021

O G G E T T O

Annullamento in autotutela degli articoli 14, comma 2, 15 e 16, comma 2 del Regolamento assunto con deliberazione n. 801 in data 10.6.2020 “Recepimento accordo sindacale Comparto Sanità ad oggetto “Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” e delle determinazioni dirigenziali conseguenti.

Proponente: Direttore Amministrativo
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1880

Il Direttore Amministrativo riferisce:

Premesso che:

- con deliberazione n. 801 del 10 giugno 2020 l'Azienda ULSS 8 Berica ha recepito l'accordo sindacale relativo al Comparto sanità ad oggetto "*Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*";
- il testo ha dato attuazione al disposto di cui all'art. 113, commi 2 e 4 del D.Lgs 50/2016, con le modalità partecipate previste al terzo comma della disposizione summenzionata, prendendo a modello le indicazioni recate da Azienda Zero con nota 6 agosto 2019, n. 15680, ricevuta al prot. n. 80239, "*Schema di regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche per gli Enti del SSR della Regione del Veneto e relativa modulistica operativa*";
- in ragione della regolamentazione suddetta, con determinazioni n. 62 del 3 marzo 2021, n. 70 dell'8.3.2021 e n. 73 del 9.3.2021, rispettivamente i Dirigenti della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica e della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali hanno liquidato al personale individuato gli incentivi per l'attività svolta, debitamente accantonati nell'apposito fondo costituito all'interno del bilancio aziendale;
- successivamente all'adozione dei citati provvedimenti si è manifestata la necessità di verificare il perimetro di effettiva applicabilità del Regolamento aziendale n. 801/2020 dell'ULSS n. 8 Berica, in ragione del parere formulato dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, n. 145 del 3 febbraio 2021, che ha ritenuto inammissibile che una disposizione regolamentare disponga la sostanziale retroattività del proprio ambito applicativo, per il principio dell'irretroattività dei Regolamenti (art. 10 delle preleggi al Codice Civile). Tale retroattività andrebbe quindi evitata, secondo quanto indicato nel predetto parere n. 145/2021 della Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, con particolare riferimento alle fattispecie in cui sia non breve il lasso di tempo trascorso tra l'entrata in vigore del Codice dei contratti (19.4.2016) e la data di adozione della disciplina regolamentare attuativa (nel caso di specie, il provvedimento assunto il 10.6.2020 al n. 801);
- attesa la complessità della materia, l'Amministrazione ha chiesto prudenzialmente un parere *pro veritate* all'avv. Maria Luisa Miazzi del Foro di Padova, professionista di chiara fama, in modo da accertare la rispondenza della propria regolamentazione secondaria alla disciplina sostanziale e l'attuale legittimità delle determinazioni dirigenziali in precedenza richiamate;

Visto il parere *pro veritate* dell'avv. Miazzi ricevuto al prot. n. 77108 del 22.07.2021, in atti che, nel ripercorrere l'indirizzo ermeneutico seguito dal Consiglio di Stato in ordine ai parametri cui debbono attenersi le Pubbliche amministrazioni nell'adozione dei regolamenti in rilievo, ricorda come l'assunto espresso dal Massimo Consesso di Giustizia Amministrativa, col citato parere n. 145/2021, sia stato poi ribadito nel parere n. 281/2021, ove ancora si afferma il principio della "*inammissibilità di una disposizione regolamentare che disponga la sostanziale retroattività del proprio ambito operativo*";

Preso atto del fatto che il Legale ha rilevato difformità tra l'ambito di applicazione oggettivo del regolamento, in particolare sotto il profilo delle attività incentivabili, e le indicazioni -anche di natura sistematica- date dal Consiglio di Stato, indicando, in estrema sintesi, come possano essere soggette alle disposizioni dettate dal Regolamento n. 801/2020 le fasi procedurali che non siano ancora definitivamente esaurite alla data della sua approvazione e, pertanto, incentivate le sole attività svolte dai dipendenti relativamente ad una fase della procedura che non risulti del tutto esaurita alla data del 10.6.2020, di approvazione del Regolamento n. 801;

Ritenuto opportuno aderire alle indicazioni fornite dall'avv. Miazzi ed adeguare concordemente la disciplina aziendale;

Dato atto del fatto che le determinazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi di cui alle premesse non sono state eseguite, in ragione dei dubbi in precedenza espressi e della necessità di acquisire il conforto del parere legale ora agli atti del procedimento;

Ritenuto pertanto di annullare in autotutela il regolamento assunto con deliberazione n. 801/2020, nelle sole parti (nello specifico gli articoli 14, comma 2, 15 e 16, comma 2), in cui esso risulta non conforme ai pareri n. 145/2021 e n. 281/2021 del Consiglio di Stato, incaricando al contempo la UOC Gestione Risorse Umane di procedere alla proposta di un nuovo testo regolamentare, legittimo, redatto secondo le indicazioni fornite dall'avv. Miazzi col parere in atti del procedimento;

Ritenuto altresì di dichiarare l'illegittimità parziale delle determinazioni dirigenziali n. 62 del 3 marzo 2021 del Direttore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, n. 70 dell'8.3.2021 e n. 73 del 9.3.2021, del Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, disponendone l'annullamento in autotutela, limitatamente alle parti in cui remunerano attività non incentivabili in base al parere *pro veritate* acquisito dall'Azienda e agli indirizzi richiamati del Consiglio di Stato, incaricando al contempo i Direttori delle UOC Servizi Tecnici e UOC Provveditorato di effettuare una ricognizione delle procedure effettivamente remunerabili alla luce del testo regolamentare emendato delle norme illegittime, individuando così le fasi delle procedure di appalto riepilogate nelle citate determinazioni che, pur essendo state indette in precedenza, non risultano ancora definitivamente esaurite alla data di adozione del Regolamento n. 801/2020;

Vista la disposizione di cui all'art. 10 (*Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti*) delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, in forza del quale "*Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto*" ed il significato che occorre attribuirvi, nella fattispecie in esame, secondo il parere *pro veritate* più volte richiamato;

Precisato altresì che la presente proposta è stata partecipata alle OO.SS. del Comparto Sanità nell'incontro tenutosi il 15 settembre 2021;

Il Direttore Amministrativo ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Richiamate integralmente le premesse, parti integranti la presente deliberazione:

1. di dichiarare l'illegittimità e annullare in autotutela gli articoli 14, comma 2, 15 e 16, comma 2 del Regolamento assunto con deliberazione n. 801 in data 10.6.2020 "*Recepimento accordo*

sindacale Comparto Sanità ad oggetto “Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50””, che non risultano conformi al principio enunciato all’art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, secondo quanto espresso nei pareri n. 145/2021 e n. 281/2021 del Consiglio di Stato, come indicato dal parere dell’avv. Maria Luisa Miazzi al prot. n. 77108 del 22.07.2021, in atti del procedimento.

2. Di incaricare la UOC Gestione Risorse Umane di procedere alla proposta di un nuovo testo degli articoli citati al precedente punto 1., a necessaria integrazione del Regolamento in questione, da redigersi secondo le indicazioni racchiuse nel citato parere dell’avv. Maria Luisa Miazzi di cui al precedente punto 1.
3. Conseguentemente, di dichiarare l’illegittimità parziale delle determinazioni dirigenziali n. 62 del 3 marzo 2021 del Direttore della UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, n. 70 dell’8.3.2021 e n. 73 del 9.3.2021, del Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, disponendone l’annullamento in autotutela, limitatamente alle parti in cui remunerano attività non incentivabili secondo il sopra citato parere *pro veritate* acquisito dall’Azienda e gli indirizzi richiamati del Consiglio di Stato, incaricando al contempo i Direttori delle UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica di effettuare una ricognizione delle procedure effettivamente remunerabili, individuando le fasi delle procedure di appalto riepilogate nelle ridette determinazioni che, pur essendo state indette in precedenza, non risultino ancora definitivamente esaurite alla data di adozione del Regolamento n. 801/2020.
4. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo *on line* dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to come proponente)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 17-9-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 17-9-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI